



ORDINANZA N. 43 del 30/12/2024

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI

POLIZIA LOCALE

Pratica trattata da:	Rossini William
Responsabile del Procedimento:	Rossini William
Dirigente Proponente:	Antonino Mario Renato Abbate



CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività di fine anno con lancio di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare incendi nonché lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi con conseguenze negative a carico di persone e animali;

- che sussiste l'esigenza, tutelata dalle norme di seguito citate, di garantire la sicurezza e la salute di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo il diritto alla quiete per persone e animali, con particolare riguardo a soggetti affetti da patologie, evitando altresì il pericolo di incendi o, comunque di danneggiamenti alla vegetazione;

VISTA la D.G.R.XI/449 del 2 Agosto 2018 circa l'aggiornamento del Piano Regionale Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), richiamandone integralmente anche le premesse normative, laddove pertinenti;

RICHIAMATA in proposito la L.R. 11 Dicembre 2006 n°24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la recente D.G.R. attuativa XII/1008 del 25 Settembre 2023;

PRESO ATTO che i tradizionali artifici pirotecnici condizionano anch'essi negativamente la qualità dell'aria, specie se usati in modo diffuso sul territorio, come da tradizione;

VISTO il D.Lgs 58/2010 (e s.m.i.) che, all'art. 3 classifica i fuochi d'artificio, all'art. 5 ne impone le limitazioni alla vendita, all'art. 17 ridefinisce le sanzioni di cui all'art. 53 del T.U.L.P.S.;

VISTA la circolare 11.01.01 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di dover contenere l'utilizzo di articoli pirotecnici in grado di provocare incendi, disturbo e inquinamento, limitatamente al periodo 31 Dicembre 2024 – 1 Gennaio 2025, in ragione dell'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrate negli anni precedenti e del periodo imminente a tutela dell'incolumità pubblica;

ATTESO che si vuole adottare ogni possibile cautela affinché l'utilizzo di artifici, seppur di libera vendita, non siano fonte di potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali d'affezione (in particolare cani particolarmente sensibili, allo specifico inquinamento acustico da deflagrazione), oltre che prevenire condotte di pericolo per incendi;

VISTO l'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana che espressamente prevede "*E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura...*"

CONSIDERATO pertanto opportuno adottare un provvedimento contenitivo sull'uso degli artifici pirotecnici e limitato ai soli casi da valutarsi in fase di singolo accertamento, in cui ci sia pregiudizio per le persone, animali e cose;

VISTO l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, di sovrintendere: a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c)



alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Interno – Prot. 0040550 del 05/12/2024, con cui si forniscono indicazioni in merito all'attività di prevenzione e vigilanza sul commercio e la detenzione illecita di artifici pirotecnici;

RICHIAMATO il combinato disposto tra i commi 1 e 1 bis dell'articolo 7 bis del TUEL ai sensi del quale "la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

VISTA la Legge n°689/1981;

ORDINA

il divieto di far esplodere botti e/o petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi tipo tra le ore 22.00 del 31 Dicembre 2024 e le ore 06.00 del 1 Gennaio 2025 nei luoghi pubblici e nelle immediate prossimità di abitazioni o altri luoghi caratterizzati dalla presenza di persone e/o animali, se ciò può provocare disturbo, danno o molestie a persone ed animali, con particolare riguardo alla detenzione di cani, o pericolo di incendio.

I divieti di cui sopra non si applicano agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc. appartenenti alla V categoria, gruppo D.

AVVERTE

Che la violazione alla presente ordinanza, ove il fatto non costituisca fattispecie di rilevanza penale, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso da euro 25,00 a euro 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta Legge.

RICORDA

Ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché l'eventuale disagio degli animali determinato dall'uso di giochi pirici, nei luoghi ove sono consentiti, non causi danni alle persone e agli animali stessi, potenzialmente esposti al rischio di smarrimento nonché investimento a causa di incidenti stradali

TRASMETTE

Tramite il Comando di Polizia Locale la presente Ordinanza al Prefetto di Milano per i provvedimenti di competenza.

Fermo restando le attribuzioni delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza, che sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione



all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate